

**ART. 126-BIS  
PATENTE A PUNTI**

**(aggiunto dal D.Lvo n.9/02, modificato dal DL 151/03 e dalla L 214/03)**

**1. ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE VIENE ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO DI VENTI PUNTI. TALE PUNTEGGIO, ANNOTATO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA DI CUI AGLI ARTICOLI 225 E 226, SUBISCE DECURTAZIONI, NELLA MISURA INDICATA NELLA TABELLA ALLEGATA, A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE DI CUI SOPRA DELLA VIOLAZIONE DI UNA DELLE NORME PER LE QUALI È PREVISTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE OVVERO DI UNA TRA LE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI AL TITOLO V, INDICATE NELLA TABELLA MEDESIMA. L'INDICAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AD OGNI VIOLAZIONE DEVE RISULTARE DAL VERBALE DI CONTESTAZIONE.**

**1-BIS. QUALORA VENGANO ACCERTATE CONTEMPORANEAMENTE PIÙ VIOLAZIONI DELLE NORME DI CUI AL COMMA 1 POSSONO ESSERE DECURTATI UN MASSIMO DI QUINDICI PUNTI. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE COMMA NON SI APPLICANO NEI CASI IN CUI È PREVISTA LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELLA PATENTE.**

**2. L'ORGANO DA CUI DIPENDE L'AGENTE CHE HA ACCERTATO LA VIOLAZIONE CHE COMPORTA LA PERDITA DI PUNTEGGIO, NE DÀ NOTIZIA, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DEFINIZIONE DELLA CONTESTAZIONE EFFETTUATA, ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA. LA CONTESTAZIONE SI INTENDE DEFINITA QUANDO SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA O SIANO CONCLUSI I PROCEDIMENTI DEI RICORSI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI AMMESSI OVVERO SIANO DECORSI I TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEI MEDESIMI. IL PREDETTO TERMINE DI TRENTA GIORNI DECORRE DALLA CONOSCENZA DA PARTE DELL'ORGANO DI POLIZIA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE, DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEI RICORSI, OVVERO DALLA CONOSCENZA DELL'ESITO DEI RICORSI MEDESIMI. LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA A CARICO DEL CONDUCENTE QUALE RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE; NEL CASO DI MANCATA IDENTIFICAZIONE DI QUESTI, LA SEGNALEZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO, SALVO CHE LO STESSO NON COMUNICHI, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, ALL'ORGANO DI POLIZIA CHE PROCEDE, I DATI PERSONALI E DELLA PATENTE DEL CONDUCENTE AL MOMENTO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE. SE IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO RISULTA UNA PERSONA GIURIDICA, IL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE O UN SUO DELEGATO È TENUTO A FORNIRE GLI STESSI DATI, ENTRO LO STESSO TERMINE, ALL'ORGANO DI POLIZIA CHE PROCEDE. SE IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO OMETTE DI FORNIRLI, SI APPLICA A SUO CARICO LA SANZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 180, COMMA 8. LA COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI AVVIENE PER VIA TELEMATICA.**

**3. OGNI VARIAZIONE DI PUNTEGGIO È COMUNICATA AGLI INTERESSATI DALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA. CIASCUN CONDUCENTE PUÒ CONTROLLARE IN TEMPO REALE LO STATO DELLA PROPRIA PATENTE CON LE MODALITÀ INDICATE DAL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI.**

**4. FATTI SALVI I CASI PREVISTI DAL COMMA 5 PURCHÉ IL PUNTEGGIO NON SIA ESAURITO, LA FREQUENZA AI CORSI DI AGGIORNAMENTO, ORGANIZZATI DALLE AUTOSCUOLE OVVERO DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI A CIÒ AUTORIZZATI DAL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, CONSENTE DI RIACQUISTARE SEI PUNTI. PER I TITOLARI DI CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE E UNITAMENTE DI PATENTE B, C, C+E, D, D+E, LA FREQUENZA DI SPECIFICI CORSI DI AGGIORNAMENTO CONSENTE DI RECUPERARE NOVE PUNTI. A TAL FINE, L'ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DEVE ESSERE TRASMESSO ALL'UFFICIO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI COMPETENTE PER TERRITORIO, PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA. CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SONO STABILITI I CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, I PROGRAMMI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO.**

**5. SALVO IL CASO DI PERDITA TOTALE DEL PUNTEGGIO DI CUI AL COMMA 6, LA MANCANZA, PER IL PERIODO DI DUE ANNI, DI VIOLAZIONI DI UNA NORMA DI COMPORTAMENTO DA CUI DERIVI LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO, DETERMINA L'ATTRIBUZIONE DEL COMPLETO PUNTEGGIO INIZIALE, ENTRO IL LIMITE DI VENTI PUNTI. PER I TITOLARI DI PATENTE CON ALMENO VENTI PUNTI, LA MANCANZA, PER IL PERIODO DI DUE ANNI, DELLA VIOLAZIONE DI UNA NORMA DI COMPORTAMENTO DA CUI DERIVI LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO, DETERMINA L'ATTRIBUZIONE DI UN CREDITO DI DUE PUNTI, FINO A UN MASSIMO DI DIECI PUNTI.**

**6. ALLA PERDITA TOTALE DEL PUNTEGGIO, IL TITOLARE DELLA PATENTE DEVE SOTTOPORSI ALL'ESAME DI IDONEITÀ TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 128. A TAL FINE IL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI COMPETENTE PER TERRITORIO, SU COMUNICAZIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA, DISPONE LA REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA. IL RELATIVO PROVVEDIMENTO, NOTIFICATO SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 201, COMMA 3, È ATTO DEFINITIVO. QUALORA IL TITOLARE DELLA PATENTE NON SI SOTTOPONGA AI PREDETTI ACCERTAMENTI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE, LA PATENTE DI GUIDA È SOSPESA A TEMPO INDETERMINATO, CON ATTO DEFINITIVO, DAL COMPETENTE UFFICIO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI. IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È NOTIFICATO AL TITOLARE DELLA PATENTE A CURA DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, CHE PROVVEDONO AL RITIRO E ALLA CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO.**

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) e h)	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-bis	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 8 e 9	5
Art. 173	Comma 3	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2

	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Commi 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio".